

Oggetto Adempimenti connessi alla assunzione di lavoratori e cessazioni dei rapporti di lavoro. Invio telematico delle comunicazioni

Premessa:

La materia è disciplinata dall'articolo 4 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nonché per gli aspetti sanzionatori dall'articolo 19, comma 3 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del citato D.Lgs. n. 181/2000, alla cui entrata in vigore è rinviata la piena attuazione della nuova disciplina, ha fornito chiarimenti sulla materia con proprie circolari n. 12 del 7 aprile 2003 e n. 37 del 24 novembre 2003.

Per quanto attiene l'invio dei prospetti informativi per l'assunzione dei disabili, trovano applicazione l'articolo 9, comma 6 della legge n. 68/1999, e l'articolo 2, comma 1 del DM 22 novembre 1999, che ne fissa il termine al 31 gennaio di ciascun anno.

In questo contesto, alcune Regioni, tra le quali la Regione Veneto, al fine di predisporre per tempo le strutture informatiche idonee a consentire l'invio telematico delle comunicazioni, in ossequio alle previsioni normative ed in linea con i programmi di e-governement, hanno adottato delibere che prevedono tale modalità. In particolare la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito con delibera n. 4330 del 30.12.2003, la facoltà di utilizzare l'invio telematico delle comunicazioni relative al collocamento ordinario, nonché con delibera n. 4508 del 29.12.2004 la possibilità di avvalersi di tale strumento per la presentazione del prospetto informativo dei disabili, concedendo la proroga al 28 febbraio del termine di presentazione.

Infine la Giunta Regionale con deliberazione n. 1103 del 18.3.2005 e con i decreti direttoriali n. 264 del 14.03.2004 e n. 354 del 29.04.2005 ha reso obbligatorio l'invio telematico delle denunce di assunzione e cessazione degli apprendisti. Inoltre, sulla base di una intesa istituzionale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione Veneto sta sperimentando il nodo regionale di Borsa Lavoro, attraverso il quale viene gestito il sistema delle comunicazioni obbligatorie in ambito nazionale.

La legittimità dei provvedimenti regolatori da parte delle Regioni trova la sua base giuridica nell'articolo 117 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che limita il potere legislativo dello Stato ed il connesso potere regolamentare ad alcune materie tassativamente elencate, tra cui non rientra la tutela e sicurezza del lavoro, posta viceversa nell'ambito della potestà legislativa concorrente. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente, peraltro, la legislazione statale deve limitarsi ai principi fondamentali, riservando alla legislazione regionale il compito di disciplinare la materia per dettagli; in conseguenza di ciò, nelle materie rientranti nella competenza legislativa concorrente, il potere regolamentare spetta alle Regioni.

Indicazioni generali

Sulla base di tale premessa, al fine di dare attuazione al dettato normativo e di fornire ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, le necessarie istruzioni, si dispone che per inviare ai Centri per l'Impiego (CPI) le comunicazioni obbligatorie inerenti i movimenti dei lavoratori, i Consulenti del Lavoro e le Aziende del Veneto si avvalgono di un applicativo informatico realizzato dall'Ente Veneto Lavoro, denominato "Adempimenti on Line" ed eventualmente di un strumento di supporto detto "Adempimenti off Line". I CPI ricevono gli adempimenti in formato elettronico e li passano al sistema informatico NetLabor in uso presso i centri stessi. Per l'invio di tale comunicazione è previsto l'utilizzo di una smart card con relativo lettore per la firma digitale rilasciata dall'autorità

competente. Immediatamente viene rilasciata dal sistema e inviata via email una sorta di ricevuta di ritorno, firmata elettronicamente e avente valore legale, con la quale si dimostra di avere adempiuto agli obblighi di legge. Nella sezione relativa alla visualizzazione degli adempimenti inoltrati è possibile scaricare la ricevuta di ritorno, che rimane pertanto disponibile nel tempo sul portale, e determinare lo stato di elaborazione degli adempimenti inviati da parte degli operatori del CPI.

Aspetti connessi ai profili sanzionatori

L'adozione del sistema telematico, soprattutto se disposta come obbligo per i soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni ai Centri per l'Impiego, comporta la possibilità che inconvenienti tecnici non consentano l'adempimento nei termini perentori previsti dalla normativa vigente, esponendo gli obbligati al rischio di sanzioni per ritardato adempimento.

In questi casi è innegabile che ricorra la forza maggiore, la quale consiste nel verificarsi di un impedimento oggettivo non imputabile all'obbligato, non prevedibile ed inevitabile, che impedisce l'adempimento dell'obbligazione.

Si è reso necessario, pertanto, acquisire sulla problematica il parere del Ministero del lavoro – DG per l'attività ispettiva, al fine di poter fornire precise indicazioni in ordine al ricorso alla causa di forza maggiore e alle modalità con cui il soggetto interessato può comprovare il verificarsi dell'evento che costituisce oggettivo impedimento a fronte di contestazione di ritardato adempimento da parte dei servizi ispettivi.

Sulla base di tale parere si forniscono i seguenti indirizzi operativi:

1. Oggettivo impedimento alla fruizione del servizio 'Adempimenti On Line'

L'applicativo AoL potrebbe risultare non correttamente fruibile da parte degli utenti per cause tecniche correlate agli apparati e/o servizi di rete del Centro Servizi Regionale oppure dell'utente. Tali impedimenti devono riferirsi all'ultimo giorno utile di invio della comunicazione.

A titolo non esaustivo si indicano, pertanto, nella seguente tabella gli eventi più probabili, le possibili cause e le modalità con cui è possibile documentare l'evento e la sua imprevedibilità.

Evento	Possibili cause	Documentazione da esibire
Mancanza di accesso a internet	Black-out elettrico presso l'utente	Dichiarazione Enel
	Guasto linea internet	Dichiarazione da parte del provider internet dell'utente
	Problemi di rete generici (rottura apparati di rete, gateways, proxy, cablaggi, ecc.) o guasti ai personal computer di proprietà dell'utente	Dichiarazione del fornitore che effettua l'intervento manutentivo
Mancanza di accesso al sito www.venetolavoro.it	Guasto al server ospitante l'applicazione AOL	Dichiarazione del gestore del servizio (Veneto Lavoro)
	Guasto alla connessione internet da parte del Centro Servizi Regionale (CSR)	Dichiarazione del gestore del servizio (Veneto lavoro)
	Black-Out elettrico presso CSR	Dichiarazione del gestore del servizio (Veneto lavoro)
	Eventi catastrofici presso	Dichiarazione del gestore del servizio

	CSR (allagamenti, terremoti, crolli, incendi, ecc)	(Veneto lavoro)
Disfunzioni applicative	Errore applicativo (bug software)	Stampa dell'errore e dichiarazione di conferma da parte del gestore
	Buco nelle tabelle di sistema	Stampa dell'errore e dichiarazione di conferma da parte del gestore
	Errore nell'invio della pratica	Prova del tentativo di invio con errore e inoltro di una "rettifica"

Per quanto concerne gli eventi derivanti da problemi di natura sistemistica Veneto Lavoro provvederà a fornire tramite Portale una dichiarazione di carattere generale con la quale si dovrà attestare il verificarsi dell'evento e la durata dell'interruzione del servizio. Tale dichiarazione potrà essere stampata e conservata da parte dei soggetti che, a causa di quell'evento, sono stati costretti ad adempiere in ritardo.

Per i problemi relativi al software applicativo, l'utente può inviare una mail al Centro Servizi regionali, richiedendo una risposta confermativa di quanto segnalato e l'indicazione del giorno ed ora in cui l'inconveniente è stato eliminato.